

FOGLIO INFORMATIVO CONTO ANT SCONTO AGRARIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo s.c.

Via Della Rocca, 18 -00079 Rocca Priora

Tel.: 06-93590052 - Fax: 06-9330393

Email: info@castellituscolo.bcc.it Sito internet: www.bcccastellituscolo.it –

PEC 07092.bcc@actaliscertymail.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n. 1024843

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5545 - cod. ABI 07092

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. a160091

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È IL CONTO ANTICIPO SCONTO AGRARIO

Il **conto anticipo sconto agrario** è un contratto di conto corrente, dedicato alla gestione contabile del castelletto relativo allo sconto agrario.

Su questo conto la banca svolge un servizio di mera contabilizzazione a fronte di presentazione sconto di cambiale agraria.

Lo sconto di cambiale agraria è un'operazione con cui la banca, previa deduzione dell'interesse, calcolato al tasso pattuito, anticipa al cliente il netto ricavo dell'importo dell'effetto agrario (cambiale agraria) che lo stesso ha sottoscritto a garanzia di un affidamento. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario, con durata massima di un anno, economicamente garantito dall'effetto, sottoscritto dal cliente, che di fatto viene monetizzato in una operazione di anticipazione tramite la formula dello sconto. Oggetto dello sconto sono le cambiali agrarie.

Il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla banca il controvalore delle somme utilizzate, che saranno addebitate sul suo conto corrente.

L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia personale e/o reale.

L'operazione è finalizzata all'acquisto di uno specifico bene/servizio destinato alla realizzazione di progetti di attività connesse e/o collaterali alle attività agricole e zootecniche

A questo tipo di conto corrente non sono collegati altri servizi eccetto il fido di castelletto.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente, si rinvia al foglio informativo del relativo contratto

Esempio Taeg con Tasso Variabile BCE

Per un affidamento di: € 15.000,00	T.A.E.G: 10,86%
Durata del finanziamento (anni): 1	

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n.108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale o sul sito internet (www.bcccastellituscolo.it)

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI	
--	--

Spese per l'apertura del conto	Non previste
--------------------------------	--------------

SPESE FISSE

Tenuta del conto

Canone per tenuta del conto	RAPPORTO NON AFFIDATO: € 0,00 (€ 0,00 Trimestrali) RAPPORTO AFFIDATO: € 0,00 (€ 0,00 Trimestrali)
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Non previste

Gestione Liquidità

Spese annue per conteggio interessi e competenze	Non previste
--	--------------

SPESE VARIABILI

Gestione liquidità

Invio estratto conto/scalare	POSTA: € 0,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
Registrazione operazioni non incluse nel canone	Non previste
Spese Istruttoria	1,00%

FIDI E SCONFINAMENTI

Fidi

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	entro fido: Tasso variabile: Indice di riferimento BCE (Attualmente pari a: 2,5%) + 5 punti perc. Minimo: 0% Massimo: 99,99999% Valore effettivo attualmente pari a: 7,5% Tasso di Riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) fissato dalla BCE periodicamente
Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi	COMM. X DISPOSIZIONE DI FONDI: 2% annuale COMM. X DISPOSIZIONE DI FONDI: 2% annuale
Periodicità di addebito	TRIMESTRALE

La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi. In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.

Sconfinamenti extra-fido

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Tasso variabile: Indice di riferimento BCE (Attualmente pari a: 2,5%) + 6 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 8,5% Tasso di Riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) fissato dalla BCE periodicamente
--	--

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura		
Commissione di istruttoria veloce	fino a €	500,00: €	0,00
	fino a €	5.000,00: €	15,00
	fino a €	20.000,00: €	30,00
	oltre: €	50,00	

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
- b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

ALTRO

CONTEGGIO INTERESSI DARE	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.
RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI	ANNO CIVILE
PERIODICITÀ ADDEBITO SPESE	TRIMESTRALE
PERIOD. INVIO ESTRATTO CONTO	TRIMESTRALE
PERIODO APPL. OPER. OMAGGIO	TRIMESTRALE

ALTRE SPESE

SPESE GESTIONE OPERATIVITA	Consultare il Foglio Informativo " Portafoglio Sconto Agrario "
----------------------------	---

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

giorni 15

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera

raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) ai seguenti indirizzi:

Largo G. Matteotti 1, 00073 Castel Gandolfo (RM)

e-mail reclami@castellituscolo.bcc.it, PEC 07092.bcc@actaliscertymail.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. La commissione d'istruttoria veloce, addebitata su base trimestrale, e variabile a seconda dell'importo, si applica a condizione che, nell'arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un'istruttoria veloce. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso debitore. Esenzioni La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Spese singola operazione non compresa nel canone	Spese per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio estratto conto	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione allo sconfinamento in assenza di fido. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità - se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di

	interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento.
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.
Pagatore	La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
Operazione di pagamento	L'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Giornata operativa	Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
Identificativo unico	La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire alla propria banca per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto corrente per l'esecuzione di una operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento. Per i bonifici l'IBAN costituisce l'identificativo del conto del beneficiario.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Microimpresa	Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Cliente al dettaglio	Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese.
Cliente che non riveste la qualifica di cliente al dettaglio	Cliente utilizzatore di servizi di pagamento che non rientra nella categoria di cliente al dettaglio, come ad esempio le Imprese che occupano 10 o più addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di euro.